

dar troppo l'asserirlo. Vedi espresso ordine del P.^a Girardo n. 1047.

1039) Nel secolo XVI seguente fuvvi altra disciplina. Non bastava avere stabili nella contrada, ma bisognava ancora esserne parrochiano, e ivi ricevere i Sacramenti. Ciò probabilmente avveniva, perchè tra noi, come in altri paesi ancora, alcune contrade venivano definite o *finibus* o *personis*, cioè da limiti assegnati, o da persone assegnate, o che per loro volontà cercavano di essere rette da quel Parroco. Quindi nel 1521, 28 Gennaro, in S. Leonardo quando *Sedici* concorsero a quella pieve, furono esclusi dal votare i NN. HH. Valier e Suriano, perchè il Parroco di S. Ermagora attestò, che erano suoi Parrocchiani, sebene avessero prodotto un attestato dei X Savj di certa loro Condizione, che avevano in S. Leonardo. Similmente nel 1530, in S. Ubaldo, quattro Elettori furono cacciati, perchè il piovano di S. Agostino attestava essere suoi parrochiani, quantunque avessero stabili in S. Ubaldo. Matre anni dopo, cioè nel 1533, in S. Geremia volevansi escludere dal votare i Sig.ⁱ Donini: allegarono essi, che possedevano stabili in quella Contrada, benchè gli affittassero. Volevasi dunque in un colla parrochialità, almeno il possesso, se non l'abitazione attuale delle proprie case.

1040) Usavasi ancora anticamente mandar un *Procuratore* a dar il voto. Disordine assai grave, perchè o non si eseguiva la volontà del principale, o contro gli ordini Pontifizj egli prestava l'assenso fuori del luogo dovuto. L'ultimo caso fu nel 1539, 2 Luglio, in S. Eustachio, ne più si vide